



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n.

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24028** del registro di segreteria, proposto da:

M. V. A. (C.F. omissis), nato a omissis (omissis), il omissis residente in omissis (omissis), rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Francesco Gabriele (C.F. GBRRCF80H05F537I) presso il quale elettivamente domicilia in Mileto (VV) via Francesco Rossi, n. 24, giusta procura in atti, fax n. 0963/339400, PEC: studiolegalegabriele@postecert.it;

CONTRO

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione dei Servizi del Tesoro, rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla Dott.ssa Carmelina Giuseppina Minervini, Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro, dalla Dott.ssa Maria Piscopo, dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Dott.ssa Annamaria Fasone, funzionaria del ruolo unico delle aree funzionali del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entrambe in servizio presso la Direzione dei

Servizi del Tesoro giusta procura speciale, estesa su foglio separato ma materialmente congiunto al presente atto, del Capo del Dipartimento Dott. Fabrizio Curcio, elettivamente domiciliati presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Catanzaro via G. Da Fiore n. 34, Catanzaro - con domicilio digitale eletto all'indirizzo PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it;

F A T T O

1. Con atto introduttivo del 27.8.2024 il ricorrente adiva la Corte dei conti per chiedere *“il riconoscimento in suo favore del trattamento pensionistico di guerra, quale orfano di M. M. deceduto il omissis per il periodo che va dal 2008 a tutt’oggi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”*, con relativa condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento e vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore.

A sostegno della propria domanda il ricorrente riferiva di aver presentato in data 20.07.2016 domanda per conseguire il trattamento pensionistico quale orfano del sig. M. M. deceduto in data omissis e che pur essendo in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 44, 45 e 51 del D.P.R 23 dicembre 1978 n. 915 la Commissione medica di verifica di Catanzaro in data 06.06.2018, con verbale n. 9210, non riconosceva l’istante inabile a qualsiasi proficuo lavoro; tale verbale veniva impugnato con ricorso gerarchico prodotto in data 18.09.2018, richiamando l’invalidità civile al 100% riconosciuta a decorrere

dall'anno 2008 con sentenza del Tribunale di Vibo Valentia.

Il ricorso gerarchico veniva respinto dalla Commissione Medica Superiore, in sede contenziosa.

In punto di diritto il ricorrente riferiva di essere in possesso dei requisiti degli articoli 44, 45 e 51 del D.P.R 23 dicembre 1978 n. 915 come riconosciuto dal Tribunale di Vibo Valentia con la sentenza n. 137/2016 passata in giudicato e che la decisione del Tribunale non può essere disattesa dalla Commissione medica di verifica secondo la quale l'inabilità ad un proficuo lavoro non s'identifica con l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, né con la totale inabilità generica di cui all'invalidità civile dove il parametro di riferimento è basato sulle tabelle del D.M. 05.02.1992 (richiamava sul punto la sentenza della Corte dei conti della Regione Campania n. 327/2023).

Concludeva dunque nei termini indicati, richiedendo in via istruttoria CTU medico – legale.

2. Il Ministero si costituiva in giudizio con memoria del 27.12.2024 rappresentando in via pregiudiziale l'eccezione di inammissibilità, ai sensi dell'art. 152, lett. d) c.g.c., giacché il ricorso proposto risulta privo della "*specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda*" stante il generico richiamo del DPR n. 915/1978, da cui l'inammissibilità ai sensi dell'art. 153, comma 1, c.g.c.

Inoltre, veniva evidenziato che il ricorrente richiede il

riconoscimento di un beneficio pensionistico di guerra senza argomentazioni di diritto e senza alcuna documentazione probatoria – se non la certificazione relativa al riconoscimento della invalidità civile, già esaminata dagli organi sanitari del Ministero e il richiamo alla competenza della Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici di guerra – richiamando l’ordinanza della Corte di cassazione del 2 novembre 2020, n. 24198 (*“Dallo stralcio del ricorso introduttivo del giudizio riprodotto in ricorso non si evince alcuna specifica enunciazione delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla domanda.....né l’indicazione degli elementi di prova sui quali si fondava [...] né, per superare la ontologica carenza dell’atto introduttivo del giudizio, può ritenersi che il mero deposito di documenti.....possa supplire alla mancata definizione della causa petendi”*).

Sul punto rappresentava che il giudizio diagnostico è di competenza degli organi sanitari collegiali del Ministero, con la conseguenza che l’accertamento di un presupposto di legge previsto nell’ordinamento pensionistico di guerra non può essere demandato ad un diverso organo sanitario, né essere riconosciuto da un CTU nominato in un procedimento civile.

Quanto all’assenza dei requisiti rispetto a quanto accertato in sede civile richiamava le sentenze della Sezione Calabria n. 103/2022 e la n.65 del 5.5.2023 e rappresentava l’infondatezza della richiesta di una consulenza tecnica d’ufficio che non può supplire alle mancanze probatorie delle parti (Sezione Prima di

Appello, sentenza n. 135 del 28 marzo 2018 e n. 353/2016 e n. 1033/2014).

Il Ministero evidenziava, poi, che a partire dal 1° giugno 2023 le competenze e le attività delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze sono svolte dall'Inps (come disposto dall'articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022 n. 122) e che, nella specie, si verte in materia di trattamenti pensionistici di natura risarcitoria, ex art. 1 DPR n. 915/1978.

Inoltre, il Ministero rappresentava che per l'accertamento medico-legale dell'inabilità a proficuo lavoro non può farsi riferimento all'attività lavorativa svolta dal richiedente e neanche alle sue condizioni personali in quanto la disciplina pensionistica di guerra (Sezione Seconda di Appello, sentenza n. 583/2013).

Quindi, veniva evidenziata l'assenza di fondamento giuridico poiché il ricorrente non aveva contestato il giudizio diagnostico formulato dagli organi sanitari intervenuti nel procedimento amministrativo (CMS e CMV) e in considerazione della mancata produzione di idonea certificazione sanitaria il Ministero si opponeva all'eventuale acquisizione di una consulenza tecnica d'ufficio.

Infine, l'Amministrazione rappresentava la necessità di verifica della sussistenza delle condizioni reddituali ai sensi dell'art. 70

DPR n. 915/78.

3. Con memorie del 30.12.2024 veniva depositato un'ulteriore comparsa di costituzione del Ministero, a firma di altro Dirigente, con la quale si eccepiva l'inammissibilità della domanda in quanto il ricorso risulta privo della "specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda"; in particolare, eccepiva che il riconoscimento del trattamento pensionistico di reversibilità veniva avanzato senza alcuna precisazione delle ragioni di diritto a suo favore, limitandosi a produrre solo la certificazione attinente al riconoscimento della invalidità civile, già puntualmente esaminata dagli organi sanitari del Ministero e ritenuta non sufficiente per dimostrare la sussistenza dell'inabilità a proficuo lavoro per il beneficio richiesto.

Concludeva, dunque, per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ritenendo la richiesta CTU volta solo a colmare le lacune probatorie di parte ricorrente.

4. Con memoria del 15.1.2025 il ricorrente – rispetto alle eccezioni sulla contestata mancata allegazione dei certificati medici attestanti la patologia del ricorrente, da cui l'inammissibilità del ricorso – rappresentava che tutti i certificati medici sono rimasti in possesso della Commissione Medica che li ha valutati in fase amministrativa e chiedeva che ne venisse ordinato alla parte resistente il deposito e in via subordinata, di concedere un termine per il recupero di tutta la certificazione

medica rimasta in possesso di controparte al fine di depositarla nel fascicolo telematico.

5. All'udienza del 16.1.2025 con ordinanza a verbale veniva disposta la trasmissione del fascicolo amministrativo.

6. In data 23.1.2025 il Ministero depositava il fascicolo amministrativo, poi integrato con depositi in data 27.1.2025, 31.1.2025 e 3.2.2025.

7. In data 13.2.2025 il ricorrente depositava i certificati medici.

8. All'udienza del 17 aprile 2025 veniva disposto il deposito integrativo del fascicolo amministrativo.

9. In data 16.5.2025 l'Amministrazione depositava il fascicolo amministrativo e il ricorrente documenti relativi alla richiesta del fascicolo amministrativo.

10. Veniva depositata ulteriore documentazione dall'Amministrazione (in data 6.6.2025) e dal ricorrente (in data 30.6.2025).

11. All'udienza del 18.9.2025 per il ricorrente è comparso l'Avv. Gabriele che insisteva nell'accoglimento e in via subordinata nella richiesta di CTU medico legale e si opponeva sulle eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal Ministero.

Per il Ministero dal dott.ssa Minervini insisteva per l'inammissibilità e, nel merito, il rigetto, opponendosi alla richiesta di CTU.

La causa veniva trattenuta in decisione.

D I R I T T O

12. Viene, preliminarmente, in rilievo - in base all'ordine logico di trattazione delle questioni - l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per carenza dei requisiti indicati dall'art. 152, comma 1, lett. d), c.g.c. sollevata dal Ministero resistente e, in ogni caso, rilevabile d'ufficio.

L'eccezione è fondata.

Il ricorso è carente sotto il profilo della *“esposizione succinta dei fatti e [...] specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda”* richiesta dall'art. 152, comma 1, lett. d), c.g.c., a pena d'inammissibilità (art. 153, comma 1, c.g.c.).

Invero, il ricorrente si limita ad affermare che *“risulta essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dagli articoli 44, 45 e 51 del D.P.R 23 dicembre 1978 n. 915 (ossia essere divenuti inabili a qualsiasi proficuo lavoro)”*, senza rappresentare in punto di fatto e di diritto le ragioni di tale pretesa, se non richiamando una sentenza in ordine all'invalidità civile e senza indicare le disposizioni normative di cui lamenta l'omessa o l'erronea applicazione da parte delle commissioni mediche.

La domanda è, quindi, priva di argomentazioni o di deduzioni giuridiche significative alle quali possa ragionevolmente ricondursi l'individuazione della *causa petendi* dell'avanzata pretesa.

Deve, peraltro, escludersi che - in difetto di puntuali rilievi critici

sull'operato del Ministero - questo possa costituire l'oggetto di un generalizzato controllo ad opera del giudicante.

Né i richiamati profili d'inammissibilità del ricorso possono essere superati mediante l'accoglimento dell'istanza di C.T.U., atteso il carattere esplorativo della richiesta formulata dalla difesa del ricorrente e considerato che tale mezzo istruttorio non può surrogare il rituale assolvimento degli oneri di allegazione e prova incombenti, alla stregua del chiaro disposto dell'art. 2697 c.c., su chi invoca la tutela giurisdizionale (v. Corte di cassazione, Sez. I, 11 maggio 2022, n. 15033).

13. La definizione della controversia con pronuncia in rito consente la compensazione delle spese di lite (art. 31, comma 3, c.g.c.).

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso promosso da M. V. A. contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro *pro tempore*, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 settembre 2025.

IL GIUDICE

Guido Tarantelli

DECRETO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) del ricorrente e dei soggetti interessati riportati sulla sentenza.

A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in data 18 settembre 2025.

Il GIUDICE

f.to Guido Tarantelli

Depositata in Segreteria il 23/09/2025

Il Responsabile della segreteria

f.to Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 24/09/2025

Il responsabile della Segreteria giudizi pensionistici

f.to Dott.ssa Francesca Deni